

STATUTO

di

A.S.M. CASTELLEONE S.R.L.

I) DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

1) E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata:

"A.S.M. CASTELLEONE S.R.L."

2) La Società ha sede in Comune di Castelleone (CR).

L'istituzione di sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, in Italia ed all'estero, e la soppressione di quelle esistenti è deliberato dall'assemblea dei soci; il trasferimento della sede all'interno del Comune è deliberato dall'organo amministrativo.

3) La società, ha per oggetto:

A) Lo svolgimento dei servizi pubblici locali di seguito elencati, a fronte di specifico affidamento con deliberazione del Consiglio Comunale:

- illuminazione pubblica;
- illuminazione votiva cimiteriale e servizi cimiteriali;
- trasporto scolastico (gestione scuolabus, autotrasporto di persone mediante autobus, noleggio da rimessa con conducente mediante autobus, servizio pubblico di linea mediante autobus);
- gestione di tributi locali;
- gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;
- raccolta, trasporto, spazzamento e smaltimento dei rifiuti;
- gestione di farmacie comunali;
- gestione di parcheggi a raso ed in struttura;
- gestione di servizi sportivi, culturali, sociali, con particolare ma non esclusivo riferimento alla realizzazione e gestione di case di riposo e strutture analoghe;
- gestione di servizi a favore dell'infanzia e di altre categorie di utenti per caratteristiche e fasce di età;
- gestione di mense scolastiche;
- altri servizi pubblici locali;

B) detenzione in proprietà ed in base ad altri diritti reali, progettazione, realizzazione, acquisto, costruzione, ristrutturazione, rinnovamento, manutenzione, gestione, affitto, locazione di reti, impianti, dotazioni infrastrutturali afferenti la distribuzione del gas ed il servizio idrico integrato, nonché di altri beni mobili e immobili, fabbricati, terreni, impianti, macchinari e, in generale, e di qualsiasi bene, anche immateriale;

C) la fornitura di consulenza, assistenza e servizi a favore

di società interamente pubbliche o di terzi operanti nel servizio idrico integrato e nella distribuzione o vendita del gas e di energia, nonché nel campo dell'acquisto, costruzione, gestione, affitto, locazione di beni di cui sopra sub B);

D) l'organizzazione e gestione di corsi per la diffusione ed applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse;

E) la progettazione e direzione lavori di opere da realizzare per conto proprio o commissionate da soggetti terzi;

F) la gestione della contabilità e fatturazione, per conto proprio o di terzi, dei consumi e dei costi a favore di società interamente pubbliche operanti nel servizio idrico integrato e nella distribuzione/vendita del gas;

G) attività strumentali a favore degli Enti soci.

3bis) Opera per la Società l'obbligo di tenuta di contabilità separata per ciascun servizio/attività svolta.

4) La Società potrà altresì svolgere studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica e finanziaria ad enti pubblici e privati nel settore di cui all'art.3, che siano connessi alle proprie competenze aziendali, compatibilmente con la normativa vigente.

5) La Società potrà altresì provvedere a tutte le attività connesse con i servizi e le attività, operando in tutto il territorio nazionale, nel rispetto della normativa vigente.

6) La Società può compiere ogni operazione industriale, commerciale, finanziaria, immobiliare, di servizio e di studio necessaria al perseguimento dei propri fini.

7) La Società potrà prestare avvalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia reale, purchè ciò risulti strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.

8) Le attività finanziarie dovranno comunque essere svolte in via residuale e non prevalente ed in modo strumentale e funzionale al raggiungimento dell'oggetto sociale.

9) La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta), e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

10) Ai fini dei rapporti con la Società a tutti gli effetti di legge, il domicilio dei soci è quello risultante agli atti della società.

II) PARTECIPAZIONE PUBBLICA LOCALE - CAPITALE SOCIALE - QUOTE

11) Possono detenere partecipazioni esclusivamente Enti Locali che affidino alla Società i servizi di cui all'art.3 di propria competenza; il Comune di Castelleone deve detenere una partecipazione superiore al 50% del capitale sociale.

12) Gli Enti soci, a mezzo del presente statuto, dei contratti di servizio e di ogni altro atto di loro competenza, esercitano sulla società la programmazione ed il controllo delle attività che esercitano su un proprio ufficio; la società informa la propria attività alla prevenzione della corruzione, alla prevenzione dei reati societari ed alla trasparenza ammini-

strativa, attivando gli strumenti e le procedure previsti dalla normativa vigente, nonché alla tutela ed al rispetto della concorrenza e della responsabilità sociale; i temi di cui sopra sono oggetto di rendicontazione nelle relazioni accompagnatorie al bilancio di esercizio; la Società opera nel rispetto della normativa pubblicistica in materia di appalti e personale.

Oltre l'ottanta per cento dei ricavi della Società deve essere effettuato con riferimento ai servizi oggetto di affidamento diretto; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di ricavi è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

13) Il capitale della Società è pari ad Euro 2.000.000 (duemilioni); la partecipazione dei soci al capitale è proporzionale al conferimento di ciascuno; il diritto di voto dei soci è proporzionale alla partecipazione di ciascuno.

III) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

14) In caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi, ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

(i) Il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci ed all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata, inviata alla sede della Società ed al domicilio di ciascuno dei soci risultante dal libro soci; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario, il prezzo richiesto e le condizioni della cessione.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce con le seguenti modalità, condizioni e termini:

- * ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione;

- * nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

(ii) La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente; qualora peraltro dovesse mancare, per qualsiasi ragione, tale indicazione, ovvero il prezzo richiesto fosse ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione (con contestuale richiesta di determinazione del prezzo in caso di mancata indicazione da parte dell'offerente o con contestuale eccezione in caso di prezzo ritenuto eccessivo) il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, la determinazione del prezzo di cessione sarà affidata alla Camera Arbitrale istituita presso la CCIAA competente per territorio, su richiesta della parte più diligente.

Nell'effettuare la determinazione del prezzo la Camera Arbitrale dovrà riferirsi al "Capitale economico" dell'azienda, ossia tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del "valore corrente" dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, nonchè del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, compreso l'eventuale "premio di maggioranza".

Qualora il prezzo determinato dalla Camera Arbitrale risulti, rispettivamente, inferiore o superiore del venti per cento al prezzo indicato dall'offerente nella comunicazione di cui al punto (i) il cedente o, rispettivamente, il cessionario hanno facoltà di non perfezionare l'acquisto della partecipazione cui si riferisce la medesima comunicazione; in tal caso saranno interamente a carico del soggetto rinunziante tutti i costi relativi all'arbitrato.

(iii) Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità della partecipazione offerta; in caso di esercizio parziale del diritto stesso, così come nella ipotesi in cui nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta, il socio offerente sarà libero di trasferire tale partecipazione all'acquirente indicato nell'offerta entro tre mesi dal giorno di ricevimento dell'offerta stessa da parte dei soci.

(iv) Anche al fine di evitare dubbi interpretativi, si precisa che:

- * nella dizione «trasferimento per atto tra vivi» si intendono compresi tutti i contratti che comportano l'alienazione della partecipazione e quindi, a titolo esemplificativo, permuta, dazione in pagamento, conferimento in Società e donazione;

- * non costituiscono trasferimento per atto tra vivi, ai fini del presente articolo, gli atti ed i contratti costitutivi di diritto di pegno o di usufrutto sulla partecipazione;

- * il diritto di prelazione disposto dal presente articolo trova applicazione anche in caso di trasferimento per atto tra vivi effettuato a favore di soggetti che siano già soci e pure di diritti compresi nella partecipazione, come il diritto di opzione;

- * quando, per la natura del contratto che determina il trasferimento della partecipazione non sia previsto un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente il valore corrispondente, come determinato dalla Camera Arbitrale ai sensi del precedente comma (ii);

* in caso di rinuncia da parte di un socio all'esercizio della prelazione, il diritto a lui spettante accresce proporzionalmente ed automaticamente quello spettante agli altri soci che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dall'esercizio della prelazione loro spettante;

* nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni inter vivos eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi, e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la Società.

15) Il trasferimento di partecipazioni è comunque subordinato all'ottenimento del gradimento dell'Assemblea dei Soci, previo accertamento in capo all'acquirente dei requisiti di cui all'art.11.

16) Il gradimento si intende concesso qualora non sia pervenuto riscontro scritto entro 30 giorni dalla comunicazione di vendita, inviata con lettera raccomandata A.R., ai sensi dell'articolo che precede.

17) Il trasferimento delle partecipazioni, per atto tra vivi a terzi non soci, non produce effetti nei confronti della Società se non previo consenso della maggioranza del capitale sociale, espressa dall'Assemblea.

Tale consenso è pure necessario nel caso di vendita del diritto di opzione per aumento di capitale.

IV) ASSEMBLEA

18) Tutte le decisioni dei soci sono assunte con deliberazione assembleare.

19) L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, il quale viene indicato nell'avviso di convocazione.

20) L'avviso di convocazione - contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione - deve essere inviato dall'organo amministrativo a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento a tutti i soci e, se nominato, al collegio sindacale o al sindaco unico e/o del revisore legale dei conti almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Tale mezzo di convocazione può essere sostituito, a giudizio dell'organo amministrativo, da lettera raccomandata a mano, messaggio fax o di posta elettronica certificata, a condizione che tutti gli aventi diritto a partecipare all'assemblea abbiano comunicato alla Società (e ciò pertanto risulti dai libri sociali) il loro recapito, numero di fax o indirizzo di posta elettronica certificata.

E' facoltà del socio convocare autonomamente l'Assemblea con le stesse modalità di cui sopra.

21) In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando: (i) è rappresentato l'intero capitale sociale e (ii) i componenti l'organo amministra-

tivo, i sindaci effettivi od il sindaco unico e/o del revisore legale dei conti sono presenti ovvero, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, gli stessi soggetti risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione.

22) L'assemblea per l'approvazione del bilancio della Società deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge, entro il termine massimo di centoottanta giorni, sempre dalla chiusura dell'esercizio.

23) L'assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- * sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- * sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- * sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- * vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

24) Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino iscritti nel libro dei soci alla data in cui è presa la deliberazione.

25) Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta; la relativa documentazione è conservata ex art.2478, c.1, n.2 C.C..

26) L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

27) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal segretario scelto dal presidente.

Dal verbale (o dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del presidente:

- la regolare costituzione dell'assemblea;
- l'identità e la legittimazione dei presenti;
- lo svolgimento della riunione;
- le modalità e il risultato delle votazioni;
- l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti;

- le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.

28) I componenti l'organo amministrativo ed i componenti del collegio sindacale o il sindaco unico e/o del revisore legale dei conti, se nominati, partecipano all'assemblea senza diritto di voto, ma possono intervenire nella discussione; il Presidente della seduta può ammettere dipendenti e consulenti, al fine di fornire specifiche notizie ai soci.

29) Quanto segue è oggetto di decisione dei soci, e le relative deliberazioni assembleari devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 50% del capitale sociale:

a) l'approvazione del bilancio di esercizio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina e la revoca dei componenti dell'organo amministrativo, nel rispetto della normativa vigente in materia; è fatto salvo quanto previsto all'art.53;

c) l'eventuale nomina del collegio sindacale e del suo presidente, o del sindaco unico e / o del revisore legale dei conti; è fatto salvo quanto previsto all'art.53;

d) la determinazione dei compensi dei soggetti di cui sopra sub b) e c), nel rispetto dei limiti come da normativa vigente;

e) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

f) la decisione di compiere operazioni che comportano una modificazione dell'oggetto sociale e / o una modifica dei diritti dei soci;

g) e sotto il profilo della necessaria autorizzazione preventiva: l'approvazione dei contratti di servizio, per l'affidamento di quanto all'art.3 da parte degli Enti soci, su proposta dell'organo amministrativo;

h) e sotto il profilo della necessaria autorizzazione preventiva: l'approvazione dei piani triennali e del budget annuale (reddituale, patrimoniale, finanziario), su proposta dell'organo amministrativo;

i) e sotto il profilo della necessaria autorizzazione preventiva: l'avvio delle procedure di appalto di ammontare superiore alla soglia comunitaria;

j) e sotto il profilo della necessaria autorizzazione preventiva: la decisione di assunzione del personale dipendente, nonché in materia di indirizzi per l'assetto organizzativo della Società;

k) e sotto il profilo della necessaria autorizzazione preventiva: l'acquisto, l'alienazione, il conferimento di beni immobili, di rami d'azienda, di partecipazioni in altre Società, nonché l'assunzione di finanziamenti, quando le operazioni non siano previste negli strumenti di cui sopra sub h) ed abbiano valore superiore ad € 200.000 (euro 200.000);

l) l'emissione di obbligazioni ex art.2483 C.C.;

m) e sotto il profilo della necessaria autorizzazione preventiva: l'eventuale nomina del Direttore Generale, su proposta dell'organo amministrativo;

n) lo scioglimento anticipato della Società.

V) AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

30) L'amministrazione della Società è affidata ad un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, nominati dall'assemblea o dal Sindaco di Castelleone nel caso di cui all'art 53 del presente statuto.

L'atto con cui si dispone che la società sia nominata da un consiglio di amministrazione, in luogo di un amministratore unico, deve esplicitare le relative specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi.

L'amministratore deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato nel rispetto della normativa vigente in materia di quote di genere.

I dipendenti degli Enti soci non possono far parte dell'organo amministrativo.

31) Il numero di esercizi di durata in carica dell'organo amministrativo è al massimo di cinque anni, ed è determinato all'atto della nomina; il mandato può essere rinnovato; la scadenza del mandato degli amministratori è fissata al momento di approvazione del bilancio di esercizio successivo al numero di anni come sopra individuato.

32) L'Amministratore Unico mantiene il libro delle proprie determinazioni.

33) (a) In caso di raggiunta fine del mandato da parte dell'organo amministrativo, o comunque in caso di cessazione di due componenti il Consiglio di Amministrazione (nel qual caso l'intero Consiglio si intende decaduto), nei quarantacinque giorni successivi alla data di cui sopra l'organo amministrativo può esclusivamente adottare atti di ordinaria amministrazione; gli atti eventualmente assunti in tempi successivi sono nulli; (b) l'Amministratore Unico, o il Consiglio di Amministrazione, convoca in ogni caso l'Assemblea in tempo utile, o informa formalmente ed immediatamente il Sindaco di Castelleone ex art 53 del presente statuto, per provvedere alla tempestive nuove nomine.

33bis) In caso di dimissioni o cessazione di un componente del Consiglio di Amministrazione, i due componenti rimasti in carica provvedono come da precedente art 33), lettera b).

34) Non possono ricoprire cariche di amministratore o di direttore generale coloro che siano dipendenti dei Comuni soci e coloro che si trovino nelle altre condizioni di incompatibilità ed inconferibilità previste dalla normativa pubblicistica e civilistica per tempo vigente.

35) All'organo amministrativo competono i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, fatto salvo

quanto di competenza assembleare di cui all'art.29.

36) L'Amministratore Unico, o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è il legale rappresentante della Società.

37) In caso di assenza o impedimento dell'Amministratore Unico, il potere di rappresentanza e firma spetta al soggetto individuato dall'Assemblea; in caso di assenza o impedimento del Presidente, detto potere spetta al Vicepresidente, il quale opera esclusivamente quale sostituto del Presidente, cui non spettano compensi aggiuntivi e che non può ricevere deleghe e poteri.

38) Salvo quanto all'articolo precedente, solo per singoli atti od affari il potere di rappresentanza della Società e la relativa firma possono essere conferite ad altre persone.

38bis) Opera l'attribuzione, da parte del consiglio di amministrazione, di eventuali deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

39) L'assemblea determina un importo complessivo per la remunerazione dell'Amministratore Unico, e determina lo specifico compenso di ogni amministratore nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente; all'organo amministrativo spetta il rimborso delle preventive e documentate spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

Opera il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.

40) Con riferimento all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, la Società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della Società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri. L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della Società.

E' altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 472 / 1997.

La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

40bis) Opera il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società e di istituire comitati con funzioni consultive o di proposta.

VI) DIRETTORE GENERALE

41) Può essere nominato il Direttore generale; l'eventuale nomina, su proposta dell'organo amministrativo, è di competenza dell'Assemblea, che stabilisce con propria deliberazione le relative competenze ed il compenso.

42) Ai fini della nomina, il Direttore Generale deve possedere comprovate attitudini ed esperienze professionali a livello manageriale; ai sensi dell'art. 2396 del Codice Civile al Direttore generale si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori in relazione ai compiti affidati.

VII) CONTROLLO

43) L'Assemblea nomina un collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti (nel rispetto della normativa vigente in materia di nomina dell'organo e di quote di genere), o un sindaco unico e / o un revisore legale dei conti.

Ai sindaci effettivi, o al sindaco unico e / o al revisore legale dei conti, spetta il compenso stabilito dall'assemblea, nel rispetto della normativa vigente.

Le riunioni del collegio possono tenersi anche con le modalità previste al precedente art.36.

I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, e sono rieleggibili.

I componenti degli organi di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge.

VIII) BILANCIO ED UTILI

44) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.

45) Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento da accantonare per la riserva legale (obbligatoriamente sino a quanto quest'ultima non abbia raggiunto un valore pari ad un quinto del capitale sociale), verranno distribuiti o accantonati secondo quanto stabilito dall'assemblea nella deliberazione di approvazione del bilancio.

45bis) Contestualmente al bilancio di esercizio, l'Assemblea approva la relazione annuale sul governo societario, che dà conto delle attività di prevenzione del rischio di crisi aziendale, come da programmi di valutazione alla cui redazione la società è obbligata, e delle altre tematiche di cui all'art.6, c.3 D.Lgs 175/2016.

IX) VERSAMENTI E FINANZIAMENTI

46) La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, fermo quanto disposto dall'art.2467 C.C., con corresponsione di interessi.

La Società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle

norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

47) La Società può emettere obbligazioni.

X) RECESSO

48) Il diritto di recesso compete al socio nei casi previsti dalla legge.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. agli altri soci, a tutti gli amministratori e, se nominati, ai componenti il collegio sindacale ovvero al sindaco unico e / o del revisore legale dei conti.

La raccomandata, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, dovrà essere ricevuta da tutti i soggetti sopra indicati entro trenta giorni dal giorno in cui:

- * è stata iscritta nel registro delle imprese la deliberazione che legittima il recesso;

- * il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, la quale deve essere inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata AR, che si è verificato un accadimento che legittima il suo diritto di recesso;

- * il socio recedente è comunque venuto a conoscenza dell'accadimento che legittima il suo diritto di recesso;

- * è stata trascritta nel relativo libro la decisione degli amministratori che legittima il diritto di recesso.

Gli amministratori dovranno annotare senza indugio nel libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.

49) Non compete al socio diritto di recesso in relazione alle deliberazioni riguardanti la proroga del termine della Società, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle quote.

XI) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

50) Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della Società è affidata ad un liquidatore, nominato dalla assemblea con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto; l'assemblea delibererà anche in merito ai criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, ai poteri dei liquidatori ed agli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa.

XII) RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

51) Le controversie che dovessero insorgere tra la Società e ciascun socio, ovvero tra i soci medesimi, connesse all'interpretazione ed applicazione dell'atto costitutivo e dello statuto e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, sono devolute all'Autorità Giudiziaria territorialmente competente.

52) Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 Gennaio 2003, n.5 e del Codice Civile.

XIII) NORMA TRANSITORIA

53) Sino a quando il Comune di Castelleone sia il solo Ente

socio, diversamente da quanto previsto all'art.29, lettere b) e c), la nomina dell'organo amministrativo e del collegio sindacale o del sindaco unico e/o del revisore legale dei conti avviene con decreto del Sindaco di Castelleone ex art.2449 C.C.

Il presente statuto è integrale nella sua edizione aggiornata.

Crema 20 dicembre 2019

F.to Guerini Rocco Zaverio

Visto per allegato

Crema 20 dicembre 2019

F.to Guerini Rocco Zaverio

F.to dott. Giovanni Barbaglio Notaio (L.S.)

Allegato "A" all'atto n.ro 69.146/19.605 di repertorio

STATUTO di A.S.M. CASTELLEONE S.R.L.

I) DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

II) CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE PUBBLICA LOCALE - QUOTE

III) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

IV) ASSEMBLEA

V) AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

VI) DIRETTORE GENERALE

VII) CONTROLLO

VIII) BILANCIO ED UTILI

IX) VERSAMENTI E FINANZIAMENTI

X) RECESSO

XI) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

XII) RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

STATUTO

di

A.S.M. CASTELLEONE S.R.L.

I) DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

1) E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata:

"A.S.M. CASTELLEONE S.R.L."

2) La Società ha sede in Comune di Castelleone (CR).

L'istituzione di sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, in Italia ed all'estero, e la soppressione di quelle esistenti è deliberato dall'assemblea dei soci; il trasferimento della sede all'interno del Comune è deliberato dall'organo amministrativo.

3) La società, ha per oggetto:

A) Lo svolgimento dei servizi pubblici locali di seguito elencati, a fronte di specifico affidamento con deliberazione del Consiglio Comunale:

- illuminazione pubblica;

- illuminazione votiva cimiteriale e servizi cimiteriali;

- trasporto scolastico (gestione scuolabus, autotrasporto di persone mediante autobus, noleggio da rimessa con conducente mediante autobus, servizio pubblico di linea mediante autobus);

- gestione di tributi locali;

- gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;
- raccolta, trasporto, spazzamento e smaltimento dei rifiuti;
- gestione di farmacie comunali;
- gestione di parcheggi a raso ed in struttura;
- gestione di servizi sportivi, culturali, sociali, con particolare ma non esclusivo riferimento alla realizzazione e gestione di case di riposo e strutture analoghe;
- gestione di servizi a favore dell'infanzia e di altre categorie di utenti per caratteristiche e fasce di età;
- gestione di mense scolastiche;
- altri servizi pubblici locali;

B) detenzione in proprietà ed in base ad altri diritti reali, progettazione, realizzazione, acquisto, costruzione, ristrutturazione, rinnovamento, manutenzione, gestione, affitto, locazione di reti, impianti, dotazioni infrastrutturali afferenti la distribuzione del gas ed il servizio idrico integrato, nonché di altri beni mobili e immobili, fabbricati, terreni, impianti, macchinari e, in generale, e di qualsiasi bene, anche immateriale;

C) la fornitura di consulenza, assistenza e servizi a favore di società interamente pubbliche o di terzi operanti nel servizio idrico integrato e nella distribuzione o vendita del gas e di energia, nonché nel campo dell'acquisto, costruzione, gestione, affitto, locazione di beni di cui sopra sub B);

D) l'organizzazione e gestione di corsi per la diffusione ed applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse;

E) la progettazione e direzione lavori di opere da realizzare per conto proprio o commissionate da soggetti terzi;

F) la gestione della contabilità e fatturazione, per conto proprio o di terzi, dei consumi e dei costi a favore di società interamente pubbliche operanti nel servizio idrico integrato e nella distribuzione/vendita del gas;

G) attività strumentali a favore degli Enti soci.

3bis) Opera per la Società l'obbligo di tenuta di contabilità separata per ciascun servizio/attività svolta.

4) La Società potrà altresì svolgere studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica e finanziaria ad enti pubblici e privati nel settore di cui all'art.3, che siano connessi alle proprie competenze aziendali, compatibilmente con la normativa vigente.

5) La Società potrà altresì provvedere a tutte le attività connesse con i servizi e le attività, operando in tutto il territorio nazionale, nel rispetto della normativa vigente.

6) La Società può compiere ogni operazione industriale, commerciale, finanziaria, immobiliare, di servizio e di studio necessaria al perseguimento dei propri fini.

7) La Società potrà prestare avvalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia reale, purché ciò risulti strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.

8) Le attività finanziarie dovranno comunque essere svolte in via residuale e non prevalente ed in modo strumentale e funzionale al raggiungimento dell'oggetto sociale.

9) La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta), e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

10) Ai fini dei rapporti con la Società a tutti gli effetti di legge, il domicilio dei soci è quello risultante agli atti della società.

II) PARTECIPAZIONE PUBBLICA LOCALE - CAPITALE SOCIALE - QUOTE

11) Possono detenere partecipazioni esclusivamente Enti Locali che affidino alla Società i servizi di cui all'art.3 di propria competenza; il Comune di Castelleone deve detenere una partecipazione superiore al 50% del capitale sociale.

12) Gli Enti soci, a mezzo del presente statuto, dei contratti di servizio e di ogni altro atto di loro competenza, esercitano sulla società la programmazione ed il controllo delle attività che esercitano su un proprio ufficio; la società informa la propria attività alla prevenzione della corruzione, alla prevenzione dei reati societari ed alla trasparenza amministrativa, attivando gli strumenti e le procedure previsti dalla normativa vigente, nonché alla tutela ed al rispetto della concorrenza e della responsabilità sociale; i temi di cui sopra sono oggetto di rendicontazione nelle relazioni accompagnatorie al bilancio di esercizio; la Società opera nel rispetto della normativa pubblicistica in materia di appalti e personale.

Oltre l'ottanta per cento dei ricavi della Società deve essere effettuato con riferimento ai servizi oggetto di affidamento diretto; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di ricavi è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

13) Il capitale della Società è pari ad Euro 2.000.000 (duemilioni); la partecipazione dei soci al capitale è proporzionale al conferimento di ciascuno; il diritto di voto dei soci è proporzionale alla partecipazione di ciascuno.

III) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

14) In caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi, ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

(i) Il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci ed all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata, inviata alla sede della Società ed al domicilio di ciascuno dei soci risultante dal libro soci; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario, il prezzo richiesto e le condizioni della cessione.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce con le seguenti

modalità, condizioni e termini:

* ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione;

* nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

(ii) La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente; qualora peraltro dovesse mancare, per qualsiasi ragione, tale indicazione, ovvero il prezzo richiesto fosse ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione (con contestuale richiesta di determinazione del prezzo in caso di mancata indicazione da parte dell'offerente o con contestuale eccezione in caso di prezzo ritenuto eccessivo) il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, la determinazione del prezzo di cessione sarà affidata alla Camera Arbitrale istituita presso la CCIAA competente per territorio, su richiesta della parte più diligente.

Nell'effettuare la determinazione del prezzo la Camera Arbitrale dovrà riferirsi al "Capitale economico" dell'azienda, ossia tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del "valore corrente" dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, compreso l'eventuale "premio di maggioranza".

Qualora il prezzo determinato dalla Camera Arbitrale risulti, rispettivamente, inferiore o superiore del venti per cento al prezzo indicato dall'offerente nella comunicazione di cui al punto (i) il cedente o, rispettivamente, il cessionario hanno facoltà di non perfezionare l'acquisto della partecipazione cui si riferisce la medesima comunicazione; in tal caso saranno interamente a carico del soggetto rinunziante tutti i costi relativi all'arbitrato.

(iii) Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità della partecipazione offerta; in caso di esercizio parziale del diritto stesso, così come nella ipotesi in cui nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta, il socio offerente sarà libero di trasferire tale partecipazione all'acquirente indicato nell'offerta entro tre mesi dal giorno di ricevimento dell'offerta stessa da parte dei soci.

(iv) Anche al fine di evitare dubbi interpretativi, si precisa che:

* nella dizione «trasferimento per atto tra vivi» si intendono compresi tutti i contratti che comportano l'alienazione della partecipazione e quindi, a titolo esemplificativo, permuta, dazione in pagamento, conferimento in Società e donazione;

* non costituiscono trasferimento per atto tra vivi, ai fini del presente articolo, gli atti ed i contratti costitutivi di diritto di pegno o di usufrutto sulla partecipazione;

* il diritto di prelazione disposto dal presente articolo trova applicazione anche in caso di trasferimento per atto tra vivi effettuato a favore di soggetti che siano già soci e pure di diritti compresi nella partecipazione, come il diritto di opzione;

* quando, per la natura del contratto che determina il trasferimento della partecipazione non sia previsto un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquireranno la partecipazione versando all'offerente il valore corrispondente, come determinato dalla Camera Arbitrale ai sensi del precedente comma (ii);

* in caso di rinuncia da parte di un socio all'esercizio della prelazione, il diritto a lui spettante accresce proporzionalmente ed automaticamente quello spettante agli altri soci che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dall'esercizio della prelazione loro spettante;

* nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni inter vivos eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi, e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la Società.

15) Il trasferimento di partecipazioni è comunque subordinato all'ottenimento del gradimento dell'Assemblea dei Soci, previo accertamento in capo all'acquirente dei requisiti di cui all'art.11.

16) Il gradimento si intende concesso qualora non sia pervenuto riscontro scritto entro 30 giorni dalla comunicazione di vendita, inviata con lettera raccomandata A.R., ai sensi dell'articolo che precede.

17) Il trasferimento delle partecipazioni, per atto tra vivi a terzi non soci, non produce effetti nei confronti della Società se non previo consenso della maggioranza del capitale sociale, espressa dall'Assemblea.

Tale consenso è pure necessario nel caso di vendita del diritto di opzione per aumento di capitale.

IV) ASSEMBLEA

18) Tutte le decisioni dei soci sono assunte con deliberazione assembleare.

19) L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, il quale viene indicato nell'avviso di convocazione.

20) L'avviso di convocazione - contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione - deve essere inviato dall'organo amministrativo a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento a tutti i soci e, se nominato, al collegio sindacale o al sindaco unico e/o del revisore legale dei conti almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Tale mezzo di convocazione può essere sostituito, a giudizio dell'organo amministrativo, da lettera raccomandata a mano, messaggio fax o di posta elettronica certificata, a condizione che tutti gli aventi diritto a partecipare all'assemblea abbiano comunicato alla Società (e ciò pertanto risulti dai libri sociali) il loro recapito, numero di fax o indirizzo di posta elettronica certificata.

E' facoltà del socio convocare autonomamente l'Assemblea con le stesse modalità di cui sopra.

21) In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando: (i) è rappresentato l'intero capitale sociale e (ii) i componenti l'organo amministrativo, i sindaci effettivi od il sindaco unico e/o del revisore legale dei conti sono presenti ovvero, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, gli stessi soggetti risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione.

22) L'assemblea per l'approvazione del bilancio della Società deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge, entro il termine massimo di centoottanta giorni, sempre dalla chiusura dell'esercizio.

23) L'assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- * sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- * sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- * sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- * vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno

affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

24) Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino iscritti nel libro dei soci alla data in cui è presa la deliberazione.

25) Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta; la relativa documentazione è conservata ex art.2478, c.1, n.2 C.C..

26) L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

27) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal segretario scelto dal presidente.

Dal verbale (o dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del presidente:

- la regolare costituzione dell'assemblea;
- l'identità e la legittimazione dei presenti;
- lo svolgimento della riunione;
- le modalità e il risultato delle votazioni;
- l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti;
- le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.

28) I componenti l'organo amministrativo ed i componenti del collegio sindacale o il sindaco unico e/o del revisore legale dei conti, se nominati, partecipano all'assemblea senza diritto di voto, ma possono intervenire nella discussione; il Presidente della seduta può ammettere dipendenti e consulenti, al fine di fornire specifiche notizie ai soci.

29) Quanto segue è oggetto di decisione dei soci, e le relative deliberazioni assembleari devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 50% del capitale sociale:

- a) l'approvazione del bilancio di esercizio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina e la revoca dei componenti dell'organo amministrativo, nel rispetto della normativa vigente in materia; è fatto salvo quanto previsto all'art.53;
- c) l'eventuale nomina del collegio sindacale e del suo presidente, o del sindaco unico e / o del revisore legale dei conti; è fatto salvo quanto previsto all'art.53;
- d) la determinazione dei compensi dei soggetti di cui sopra sub b) e c), nel rispetto dei limiti come da normativa vigente;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una modificazione dell'oggetto sociale e / o una modifica dei diritti dei soci;
- g) e sotto il profilo della necessaria autorizzazione preventiva: l'approvazione dei contratti di servizio, per l'affida-

mento di quanto all'art.3 da parte degli Enti soci, su proposta dell'organo amministrativo;

h) e sotto il profilo della necessaria autorizzazione preventiva: l'approvazione dei piani triennali e del budget annuale (reddituale, patrimoniale, finanziario), su proposta dell'organo amministrativo;

i) e sotto il profilo della necessaria autorizzazione preventiva: l'avvio delle procedure di appalto di ammontare superiore alla soglia comunitaria;

j) e sotto il profilo della necessaria autorizzazione preventiva: la decisione di assunzione del personale dipendente, nonché in materia di indirizzi per l'assetto organizzativo della Società;

k) e sotto il profilo della necessaria autorizzazione preventiva: l'acquisto, l'alienazione, il conferimento di beni immobili, di rami d'azienda, di partecipazioni in altre Società, nonché l'assunzione di finanziamenti, quando le operazioni non siano previste negli strumenti di cui sopra sub h) ed abbiano valore superiore ad € 200.000 (euro 200.000);

l) l'emissione di obbligazioni ex art.2483 C.C.;

m) e sotto il profilo della necessaria autorizzazione preventiva: l'eventuale nomina del Direttore Generale, su proposta dell'organo amministrativo;

n) lo scioglimento anticipato della Società.

V) AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

30) L'amministrazione della Società è affidata ad un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, nominati dall'assemblea o dal Sindaco di Castelleone nel caso di cui all'art 53 del presente statuto.

L'atto con cui si dispone che la società sia nominata da un consiglio di amministrazione, in luogo di un amministratore unico, deve esplicitare le relative specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi.

L'amministratore deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato nel rispetto della normativa vigente in materia di quote di genere.

I dipendenti degli Enti soci non possono far parte dell'organo amministrativo.

31) Il numero di esercizi di durata in carica dell'organo amministrativo è al massimo di cinque anni, ed è determinato all'atto della nomina; il mandato può essere rinnovato; la scadenza del mandato degli amministratori è fissata al momento di approvazione del bilancio di esercizio successivo al numero di anni come sopra individuato.

32) L'Amministratore Unico mantiene il libro delle proprie determinazioni.

33) (a) In caso di raggiunta fine del mandato da parte dell'organo amministrativo, o comunque in caso di cessazione

di due componenti il Consiglio di Amministrazione (nel qual caso l'intero Consiglio si intende decaduto), nei quarantacinque giorni successivi alla data di cui sopra l'organo amministrativo può esclusivamente adottare atti di ordinaria amministrazione; gli atti eventualmente assunti in tempi successivi sono nulli; (b) l'Amministratore Unico, o il Consiglio di Amministrazione, convoca in ogni caso l'Assemblea in tempo utile, o informa formalmente ed immediatamente il Sindaco di Castelleone ex art 53 del presente statuto, per provvedere alla tempestive nuove nomine.

33bis) In caso di dimissioni o cessazione di un componente del Consiglio di Amministrazione, i due componenti rimasti in carica provvedono come da precedente art 33), lettera b).

34) Non possono ricoprire cariche di amministratore o di direttore generale coloro che siano dipendenti dei Comuni soci e coloro che si trovino nelle altre condizioni di incompatibilità ed inconferibilità previste dalla normativa pubblicistica e civilistica per tempo vigente.

35) All'organo amministrativo competono i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, fatto salvo quanto di competenza assembleare di cui all'art.29.

36) L'Amministratore Unico, o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è il legale rappresentante della Società.

37) In caso di assenza o impedimento dell'Amministratore Unico, il potere di rappresentanza e firma spetta al soggetto individuato dall'Assemblea; in caso di assenza o impedimento del Presidente, detto potere spetta al Vicepresidente, il quale opera esclusivamente quale sostituto del Presidente, cui non spettano compensi aggiuntivi e che non può ricevere deleghe e poteri.

38) Salvo quanto all'articolo precedente, solo per singoli atti od affari il potere di rappresentanza della Società e la relativa firma possono essere conferite ad altre persone.

38bis) Opera l'attribuzione, da parte del consiglio di amministrazione, di eventuali deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

39) L'assemblea determina un importo complessivo per la remunerazione dell'Amministratore Unico, e determina lo specifico compenso di ogni amministratore nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente; all'organo amministrativo spetta il rimborso delle preventive e documentate spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

Opera il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.

40) Con riferimento all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, la Società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a

violazioni che i rappresentanti della Società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri. L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della Società.

E' altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 472 / 1997.

La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

40bis) Opera il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società e di istituire comitati con funzioni consultive o di proposta.

VI) DIRETTORE GENERALE

41) Può essere nominato il Direttore generale; l'eventuale nomina, su proposta dell'organo amministrativo, è di competenza dell'Assemblea, che stabilisce con propria deliberazione le relative competenze ed il compenso.

42) Ai fini della nomina, il Direttore Generale deve possedere comprovate attitudini ed esperienze professionali a livello manageriale; ai sensi dell'art. 2396 del Codice Civile al Direttore generale si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori in relazione ai compiti affidati.

VII) CONTROLLO

43) L'Assemblea nomina un collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti (nel rispetto della normativa vigente in materia di nomina dell'organo e di quote di genere), o un sindaco unico e / o un revisore legale dei conti.

Ai sindaci effettivi, o al sindaco unico e / o al revisore legale dei conti, spetta il compenso stabilito dall'assemblea, nel rispetto della normativa vigente.

Le riunioni del collegio possono tenersi anche con le modalità previste al precedente art.36.

I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, e sono rieleggibili.

I componenti degli organi di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge.

VIII) BILANCIO ED UTILI

44) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.

45) Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento da accantonare per la riserva legale (obbligatoriamente sino a quanto quest'ultima non abbia raggiunto un valore pari ad un quinto del capitale sociale), verranno distribuiti o accantonati secondo quanto stabilito dall'assemblea nella deliberazione di approvazione del bilancio.

45bis) Contestualmente al bilancio di esercizio, l'Assemblea approva la relazione annuale sul governo societario, che dà conto delle attività di prevenzione del rischio di crisi aziendale, come da programmi di valutazione alla cui redazione la società è obbligata, e delle altre tematiche di cui all'art.6, c.3 D.Lgs 175/2016.

IX) VERSAMENTI E FINANZIAMENTI

46) La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, fermo quanto disposto dall'art.2467 C.C., con corresponsione di interessi.

La Società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

47) La Società può emettere obbligazioni.

X) RECESSO

48) Il diritto di recesso compete al socio nei casi previsti dalla legge.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. agli altri soci, a tutti gli amministratori e, se nominati, ai componenti il collegio sindacale ovvero al sindaco unico e / o del revisore legale dei conti.

La raccomandata, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, dovrà essere ricevuta da tutti i soggetti sopra indicati entro trenta giorni dal giorno in cui:

- * è stata iscritta nel registro delle imprese la deliberazione che legittima il recesso;

- * il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, la quale deve essere inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata AR, che si è verificato un accadimento che legittima il suo diritto di recesso;

- * il socio recedente è comunque venuto a conoscenza dell'accadimento che legittima il suo diritto di recesso;

- * è stata trascritta nel relativo libro la decisione degli amministratori che legittima il diritto di recesso.

Gli amministratori dovranno annotare senza indugio nel libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.

49) Non compete al socio diritto di recesso in relazione alle

deliberazioni riguardanti la proroga del termine della Società, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle quote.

XI) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

50) Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della Società è affidata ad un liquidatore, nominato dalla assemblea con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto; l'assemblea delibererà anche in merito ai criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, ai poteri dei liquidatori ed agli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa.

XII) RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

51) Le controversie che dovessero insorgere tra la Società e ciascun socio, ovvero tra i soci medesimi, connesse all'interpretazione ed applicazione dell'atto costitutivo e dello statuto e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, sono devolute all'Autorità Giudiziaria territorialmente competente.

52) Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 Gennaio 2003, n.5 e del Codice Civile.

XIII) NORMA TRANSITORIA

53) Sino a quando il Comune di Castelleone sia il solo Ente socio, diversamente da quanto previsto all'art.29, lettere b) e c), la nomina dell'organo amministrativo e del collegio sindacale o del sindaco unico e/o del revisore legale dei conti avviene con decreto del Sindaco di Castelleone ex art.2449 C.C.

Il presente statuto è integrale nella sua edizione aggiornata.

Crema 20 dicembre 2019

F.to Guerini Rocco Zaverio

Visto per allegato

Crema 20 dicembre 2019

F.to Guerini Rocco Zaverio

F.to dott. Giovanni Barbaglio Notaio (L.S.)

Certifico io sottoscritto, dott. GIOVANNI BARBAGLIO, notaio in Crema, iscritto nel distretto notarile di Cremona e Crema, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti con l'annesso allegato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89. Consta in detto formato di pagine 29 (ventinove).

Crema, li 7 gennaio 2020 nel mio studio in via Matteotti n.ro 56.

Firmato digitalmente: Giovanni Barbaglio Notaio

